

CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

PROPOSTA DI LEGGE

N. 186

presentata dai Consiglieri regionali
GIAGONI - ENNAS - MELE - PIRAS - SAIU - MANCA Ignazio - CANU

il 14 luglio 2020

Modifiche alla legge regionale 2 agosto 2018, n. 28 concernente "Disposizioni per la valorizzazione della suinicoltura sarda"

RELAZIONE DEI PROPONENTI

La legge regionale 2 agosto 2018, n. 28, concernente "Disposizioni per la valorizzazione della suinicoltura sarda", allo stato attuale prevede due tipologie di allevamento:

- l'allevamento familiare;
- l'allevamento professionale.

Nell'ambito dell'allevamento familiare, destinato all'autoconsumo, non è prevista la possibilità di detenere capi riproduttori.

Con la modifica prevista dall'articolo 2 della presente legge, al capo II, articolo 4 "Tipologie di allevamento", nell'ambito dell'allevamento familiare, tenuto conto di quanto stabilito dall'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 26 ottobre 2010, n. 200 (Attuazione della direttiva 2008/71/CE relativa all'identificazione e alla registrazione dei suini), si consente di detenere "tre scrofe ed un verro, e la produzione di suinetti è destinata esclusivamente all'autoconsumo. La riproduzione può avvenire anche con tecniche di fecondazione artificiale". Pertanto i capi prodotti dalla scrofa potranno essere consumati solo nell'ambito familiare e non potranno essere rivenduti. Con questa tipologia di allevamento potrà essere riconosciuta e salvaguardata la tradizione millenaria in Sardegna dell'allevare e produrre "in proprio" il maialetto sardo.

La riproduzione potrà avvenire con la fecondazione artificiale. Questa tecnica di riproduzione consente sia vantaggi economici (riduzione dei costi in quanto non ci sono le spese di gestione dei verri) sia sanitari (controllo delle patologie sessualmente trasmissibili, monitoraggio delle condizioni sanitarie della scrofa).

È stato introdotto l'articolo 13 bis, con il quale si favorisce la nascita di macelli aziendali, locali polifunzionali di trasformazione e locali di stagionatura che consentano di riprodurre con materiali e

tecniche tradizionali, in uso da più di 25 anni, i prodotti della salumeria sarda, anche aggiornando le schede di prodotto inserite nell'elenco regionale dei prodotti tradizionali, onde consentire le deroghe previste ai regolamenti comunitari relativi ai requisiti igienico sanitari dei locali e degli strumenti ed attrezzature.

Le modifiche alla legge apportano ulteriori dettati e specifiche a quanto già normato, ed in particolare:

Articolo 1. Modifiche all'articolo 3. Nel comma 1, lettera c), è stato eliminato il limite temporale "negli ultimi dodici mesi", mentre nel comma 1, lettera e), è stata inserita la possibilità di utilizzare nell'ambito delle strutture per il ricovero "strutture anche amovibili". Trattasi di strutture a ridotto impatto ambientale (quali ad esempio capannine) che soddisfano le esigenze di benessere dei suini. Possono essere facilmente spostate e pertanto utilizzate per agevolare il periodico trasferimento sui diversi appezzamenti destinati all'allevamento, a seguito della obbligatorietà della rotazione delle superfici recintate. Le strutture amovibili sono anche riconosciute nello stesso piano di sviluppo rurale PSR, misura 14 "Benessere animale", che prevede finanziamenti per i costi aggiuntivi e i mancati guadagni derivanti dagli obblighi della misura.

Articolo 2. Modifiche all'articolo 4:

- comma 3, lettera b). È stata inserita, in quanto insita nella tipologia del ciclo aperto, la "destinazione al macello", allo stato attuale non specificata;
- commi 6 e 7. Appare opportuno distinguere l'allevamento della razza sarda in purezza, importante sotto il profilo storico, culturale, sociale ed economico, che necessita di tutele poiché a rischio estinzione, dagli allevamenti di altre razze e da incroci certificati.

Articolo 3. Modifiche all'articolo 5, comma 1. La modifica del presente comma consegue alla necessità di differenziare il carico sostenibile per gli allevamenti di tipo semibrado inerenti "l'allevamento biologico e/o ricadenti in zone vulnerabili da nitrati di origine agricola, da quelli ricadenti nelle zone "ordinarie", ossia in zone non vulnerabili. Il disposto normativo tiene conto pertanto delle disposizioni contenute nella disciplina regionale relativa alla gestione degli effluenti, nonché in quella nazionale (deliberazione della Giunta regionale n. 21/34 del 5 giugno 2013 e decreto ministeriale 25 febbraio 2016).

Articolo 4. Modifiche all'articolo 7, comma 6. Si prevede che tutte le aziende siano sottoposte alla verifica delle certificazioni di biosicurezza, così come indicato nelle norme attuative del piano di controllo della peste suina africana.

Articolo 5. Modifiche all'articolo 8, comma 6. Per l'acquisizione del livello di formazione adeguato per gli allevatori del comparto è sufficiente un numero di tre anni di regolarità della tenuta dell'allevamento dal punto di vista sanitario, limite temporale richiesto anche nell'ambito di riconoscimenti per imprenditorialità agricola.

Articolo 6. Modifiche all'articolo 9, comma 1. Sono stati distinti in due punti il programma di studio e di valorizzazione del suino di razza sarda certificata, dai programmi di studio e valorizzazione di incroci tra suini di diverse razze. È stata inoltre prevista la tipologia del suino "pesante", tipologia di allevamento destinato alla trasformazione in salumi.

Articolo 7. Modifiche all'articolo 11, comma 1. È prevista la possibilità anche di finanziare la realizzazione di accordi o programmi di filiera tra i soggetti interessati, inerenti alla qualità dei prodotti, alla sostenibilità ambientale e al rispetto del benessere animale;

Articolo 8. Modifiche all'articolo 12:

- comma 3. È stata prevista nella composizione del tavolo tecnico anche la partecipazione dei rappresentanti delle associazioni indipendenti degli allevatori;

- comma 4. Al fine di distinguere e tutelare i prodotti ottenuti da suini di razza sarda, sono state soppresse le parole "da animali ottenuti con incroci da essa derivati", ed è stata inerita la parola "e/o tra suini di diverse razze";

Articolo 10. Modifiche all'articolo 15, comma 1. Trattandosi di un articolo dedicato alla "Tutela della razza sarda" si è ritenuto di dover sopprimere le parole "o da incroci con la stessa";

Articolo 11. Modifiche all'articolo 17, comma 1. Nell'ambito delle "Azioni di conservazione della razza sarda" si prevede che la Regione sostenga l'incremento dei soggetti riproduttori di suino di razza sarda nell'ambito delle azioni di tutela dell'agro-biodiversità, di cui alle direttive di attuazione del capo I della legge regionale n. 16 del 2014 e delle misure del Programma di sviluppo rurale, al fine di garantire la disponibilità di riproduttori di razza sarda in numero sufficiente, anche attraverso il finanziamento dell'acquisto dei riproduttori, per avviare la diffusione dell'allevamento e incentivare il consumo delle carni fresche o trasformate.

Articolo 12. Modifiche all'articolo 19. È stato fatto un distinguo nell'ambito della macellazione fra le aziende per autoconsumo e le aziende commerciali.

TESTO DEL PROPONENTE

Art. 1

Modifica dell'articolo 3 della legge regionale n. 28 del 2018 (Definizioni)

1. Nel comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 2 agosto 2018, n. 28 (Disposizioni per la valorizzazione della suinicoltura sarda), sono apportate le seguenti modifiche:

- a) alla lettera c) dopo la parola "sottoposta" sono eliminate le parole "negli ultimi dodici mesi";
- b) alla lettera e), dopo la parola "strutture", è aggiunto l'inciso " anche amovibili ".

Art. 2

Modifica dell'articolo 4 della legge regionale n. 28 del 2018 (Tipologie di allevamento)

1. L'articolo 4 della legge regionale n. 28 del 2018 è sostituito dal seguente:

"1. Gli allevamenti suinicoli presenti in Sardegna, tenuto conto di quanto indicato dall'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 26 ottobre 2010, n. 200 (Attuazione della direttiva 2008/71/CE relativa all'identificazione e alla registrazione dei suini), si distinguono in: allevamenti familiari e allevamenti professionali.

2. Per allevamento familiare si intende l'allevamento nel quale sono presenti tre scrofe ed un verro, e la produzione di suinetti è destinata esclusivamente all'autoconsumo. La riproduzione può avvenire anche con tecniche di fecondazione artificiale. Nella stessa azienda agricola non è consentito più di un allevamento di tipo familiare. Tutti i capi allevati sono destinati all'autoconsumo e non sono oggetto di attività commerciale o di movimentazione verso altri allevamenti.

3. L'allevamento professionale ha come finalità produttiva la vendita di capi suini a vita o per il macello. Gli allevamenti professionali si distinguono in:

- a) allevamenti a ciclo completo (chiuso) in cui

sono allevati sia i suini riproduttori che tutte le categorie di suini fino ai capi che raggiungono le caratteristiche scelte per la loro destinazione al macello;

b) allevamenti a ciclo aperto in cui sono allevati suini riproduttori e sono venduti capi a vita o sono allevati suini non riproduttori provenienti da altri allevamenti o per la destinazione al macello.

4. Tutti gli allevamenti, sia familiari che professionali, sono condotti esclusivamente secondo le seguenti modalità:

a) stabulato;

b) semibrado confinato.

5. È vietato l'allevamento a pascolo brado.

6. A seconda della razza allevata gli allevamenti si distinguono in:

a) allevamenti di suini di razza sarda in purezza;

b) allevamenti di suini di altre razze e/o incroci certificati.

7. Tutte le tipologie di allevamento di cui al presente articolo rispettano le norme sanitarie, di biosicurezza e benessere animale e sono, inoltre, soggette alle procedure di autorizzazione e registrazione previste dalla normativa vigente."

Art. 3

Modifiche all'articolo 5 della legge regionale n. 28 del 2018 (Allevamento semibrado confinato)

1. Il comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale n. 28 del 2018 è sostituito dal seguente:

"1. Sono allevamenti di tipo semibrado confinato quelli in cui i suini pascolano all'aperto in spazi confinati, di superficie variabile a seconda di quanto consentito dalle fasce di rischio di cui all'articolo 7, comma 4, separati dall'esterno attraverso recinti o altri manufatti a norma e non accessibili da parte di suini esterni all'allevamento o da cinghiali selvatici. Il carico sostenibile è di 15 quintali per ettaro per anno per gli allevamenti biologici e per le zone vulnerabili da nitrati, e di 30 quintali per ettaro per anno per le zone ordinarie non vulnerabili da nitrati, con obbligo di rispetto della disciplina regionale di gestione degli effluenti."

Art. 4

Modifiche all'articolo 7
della legge regionale n. 28 del 2018
(Rete permanente della filiera suinicola)

1. Il comma 6 dell'articolo 7 è sostituito dal seguente:

"6. Entro il tempo stabilito dalle norme attuative del piano di controllo della peste suina africana in corso all'entrata in vigore della presente legge, tutte le aziende suinicole sono sottoposte alla verifica delle certificazioni di biosicurezza secondo la cadenza dettata dalle medesime norme attuative."

Art. 5

Modifiche all'articolo 8
della legge regionale n. 28 del 2018
(Formazione, aggiornamento,
professionalizzazione addetti)

1. Al comma 6 dell'articolo 8 le parole "cinque anni" sono sostituite dalle seguenti: "tre anni".

Art. 6

Modifiche all'articolo 9
della legge regionale n. 28 del 2018
(Programmi di miglioramento e valorizzazione
del patrimonio suinicolo sardo)

1. L'articolo 9 è sostituito dal seguente:
"Art. 9 (Programmi di miglioramento e valorizzazione del patrimonio suinicolo sardo

1. La Regione, al fine di rilanciare su nuove basi l'allevamento suinicolo in Sardegna promuove:

- a) programmi mirati al miglioramento del patrimonio suinicolo allevato in Sardegna;
- b) programmi di studio e valorizzazione del suino di razza sarda certificata;
- c) programmi di studio e valorizzazione di incroci tra suini di diverse razze;
- d) la nascita di "centri gran parentali" per la produzione di riproduttori e la nascita di "Centri di fecondazione artificiale" per la produzione di seme per la fecondazione;

- e) la nascita di centri di ingrasso per la produzione del suino pesante da destinare alla trasformazione (produzione salumi di qualità);
- f) l'organizzazione e la realizzazione di corsi di formazione alla pratica della fecondazione artificiale suina e la gestione dell'elenco dei soggetti che abbiano superato i corsi con esito positivo."

Art. 7

Modifiche all'articolo 11
della legge regionale n. 28 del 2018
(Valorizzazione della filiera sarda)

1. Al comma 1 dell'articolo 11 dopo la parola "promuovendo", sono aggiunte le parole "e finanziando".

Art. 8

Modifiche all'articolo 12
della legge regionale n. 28 del 2018
(Caratterizzazione dei prodotti di qualità)

1. All'articolo 12 della legge regionale n. 28 del 2018 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) il comma 3 è sostituito dal seguente:
"3 La Giunta regionale, con propria deliberazione, istituisce presso l'Assessorato regionale competente in materia un apposito tavolo tecnico composto da rappresentanti degli assessorati, delle agenzie regionali, delle organizzazioni professionali agricole e delle associazioni indipendenti degli allevatori. La partecipazione al tavolo tecnico è a titolo gratuito e non dà diritto a corresponsione di compensi.";
- b) al comma 4 le parole "e da animali ottenuti con incroci da essa derivati" sono sostituite con le seguenti "e/o tra suini di diverse razze".

Art. 9

Modifiche all'articolo 13
della legge regionale n. 28 del 2018
(Tutela del suinetto sardo)

1. Dopo l'articolo 13 della legge regionale n. 28 del 2018 è aggiunto il seguente:

" Art. 13 bis (Macelli aziendali, locali polifunzionali di trasformazione)

1. La Regione favorisce la nascita di macelli aziendali, locali polifunzionali di trasformazione e locali di stagionatura, che consentano di riprodurre con materiali e tecniche tradizionali, in uso da più di 25 anni, i prodotti della salumeria sarda. Con le modalità previste dalla deliberazione della Giunta regionale n. 56/41 del 20.12.2017, e comunque nel rispetto della disciplina regionale in materia, possono, pertanto, essere aggiornate le schede di prodotto inserite nell'elenco regionale dei prodotti tradizionali, onde consentire le deroghe previste dai regolamenti comunitari relativi ai requisiti igienico-sanitari dei locali e degli strumenti ed attrezzature.".

Art. 10

Modifiche all'articolo 15
della legge regionale n. 28 del 2018
(Tutela del suino di razza sarda)

1. Nell'articolo 15, comma 1, lettera b), della legge regionale n. 28 del 2018 le parole "o da incroci con la stessa" sono soppresse.

Art. 11

Modifiche all'articolo 17
della legge regionale n. 28 del 2018
(Azioni di conservazione della razza sarda)

1. Al comma 1 dell'articolo 17 dopo la parola "sufficiente" sono aggiunte le seguenti ", anche attraverso il finanziamento dell'acquisto di riproduttori,".

Art. 12

Modifiche all'articolo 19
della legge regionale n. 28 del 2018
(Macellazioni aziendali)

1. L'articolo 19 è sostituito dal seguente:
"Art. 19 (Macellazioni aziendali)

1. Nelle aziende per autoconsumo familiare è consentita la macellazione di 4 adulti e 30 suinetti ogni anno solare.

2. Nelle aziende commerciali è possibile accedere ai macelli aziendali, locali polifunzionali e macellarci fino a 20 UBE secondo la capienza e calendario del rispettivo macello, in impianti, posti all'interno dell'azienda e di limitate dimensioni per i quali, ferma restando l'obbligatorietà del riconoscimento comunitario ai sensi del regolamento (CE) n. 853/2004 e del rispetto di quanto previsto in materia di benessere animale dal regolamento (CE) n. 1099/2009 del Consiglio, del 24 settembre 2009, relativo alla protezione degli animali durante l'abbattimento, sia previsto il soddisfacimento di requisiti minimi commisurati a una produzione limitata nel rispetto del concetto di "marginalità", purché sia assicurata la presenza delle attrezzature essenziali per il contenimento degli animali e di mezzi, anche manuali, di sollevamento tali da permettere lo svolgimento delle operazioni sull'animale sospeso e in condizioni igieniche appropriate.

3. Nel rispetto del concetto di "marginalità" e al fine di promuovere e agevolare il ricorso alla macellazione in strutture autorizzate, alle aziende dotate dell'impianto di cui al comma 1 è consentito fornire il servizio di macellazione ad altre aziende suinicole, che ne possono usufruire nei limiti di macellazione dello stesso e, nel caso del trasporto dei propri animali per una distanza inferiore a 50 km dalla propria azienda, nel rispetto del regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio, del 22 dicembre 2004, sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate che modifica le direttive 64/432/CEE e 93/119/CE e il regolamento (CE) n. 1255/97.

4. Le macellazioni di cui al presente articolo sono effettuate in locali destinati esclusivamente a tale attività e le cui caratteristiche sono definite

nelle direttive di cui all'articolo 22."

Art. 13

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, quantificati in euro 2.900.000 per l'anno 2020, si fa fronte con le seguenti variazioni di bilancio:

in aumento

missione 04 - programma 08
euro 2.900.000

in diminuzione

missione 20 - programma 03
SC08.0024 (FNOL)
euro 2.900.000.

Art. 14

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (Buras).